



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Una scuola per crescere

Ragioni e Sfide del Cambiamento

SOMMARIO

3 LE RAGIONI

Il nuovo quadro costituzionale	pag. 4
- Modifiche al titolo V della parte seconda della costituzione	pag. 4
- Dalla scuola dello Stato alla scuola della Repubblica	pag. 7
Diritto dovere all'istruzione e alla formazione per almeno 12 anni	pag. 8
Articolazione degli ordinamenti	pag. 10
- Il sistema dei licei	pag. 10
- Percorsi di istruzione e formazione professionale	pag. 10
- Flessibilità dei passaggi tra licei e istruzione professionale	pag. 11
- Flessibilità in ingresso al sistema	pag. 11
Modalità di apprendimento e nuovi linguaggi	pag. 12
- Nuovi linguaggi	pag. 12
Il sistema di valutazione	pag. 13
- Servizio nazionale di valutazione degli apprendimenti	pag. 13
Formazione e carriera per gli insegnanti	pag. 13
Attuazione: tempi e risorse	pag. 14

17 DISEGNO DI LEGGE DELEGA AL GOVERNO

35 LE SCHEDE



LE RAGIONI

Cara dirigente e cara docente,

questo fascicolo è stato progettato e realizzato pensando a chi, come lei, ogni giorno si trova a contatto con la realtà di un mondo scolastico in profonda evoluzione.

Si tratta di una raccolta di norme, informazioni, dati, commenti sul cambiamento complessivo del nostro sistema scolastico e, più specificatamente, sulla riforma degli ordinamenti attualmente all'esame del Parlamento, dopo mesi di intenso lavoro di studio, ascolto, raccolta di suggerimenti da tutte le componenti scolastiche.

Sottopongo alla sua attenzione queste pagine certa che si tratti di uno strumento utile a meglio comprendere il cambiamento già in atto, fornendole informazioni che possono arricchire la riflessione in corso all'interno della scuola italiana.

Questa iniziativa si vuole inserire nel processo di costante dialogo che ho deciso di instaurare con tutti i protagonisti della scuola; oltre a questo fascicolo, infatti, è stata pubblicata anche una piccola guida per l'opinione pubblica, e seguiranno inoltre incontri organizzati dagli Uffici Scolastici Regionali, in occasione dei quali mi auguro ella vorrà portare il suo contributo. Sono convinta che senza il suo pieno coinvolgimento ed il suo contributo nessun cambiamento può essere realizzato, per il bene dei nostri studenti e delle loro famiglie.

Con sinceri auguri di buon lavoro
Celina Uboldi

IL NUOVO QUADRO COSTITUZIONALE

Il Parlamento ha approvato nella scorsa legislatura alcune radicali modifiche alla seconda parte della Costituzione italiana. Dopo l'esito (positivo) del referendum popolare confermativo del 7 ottobre 2001, queste modifiche sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale, entrando definitivamente in vigore. Vengono di seguito riportati gli articoli inerenti la materia dell'istruzione.

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

"Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24 ottobre 2001

ART. 1

L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 114. - La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento".

.....omissis.....

L'articolo ridefinisce i soggetti istituzionali che costituiscono la Repubblica. Lo Stato è uno dei soggetti alla pari con gli altri: Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni. Questa ridefinizione della Repubblica incide sulla lettura dell'intera Costituzione, laddove essa parla di "Repubblica".

ART. 3

L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli

L'articolo individua i due soggetti istituzionali dotati di potestà legislativa.

derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato **ha legislazione esclusiva** nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione Europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea;

.....omissis.....

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

.....omissis.....

Sono materie di **legislazione concorrente** quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione Europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; **istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi.**

.....omissis.....

Tale potestà, come specificato nel seguito dell'articolo, può essere esercitata in modo esclusivo da parte di uno dei due soggetti oppure in modo concorrente da entrambi, a seconda della materia.

L'istruzione e l'istruzione e la formazione professionale rientrano fra i "diritti civili e sociali", per cui lo Stato determina standard di qualità per tutto il sistema, pur essendo l'istruzione e la formazione professionale materia di competenza legislativa esclusiva delle Regioni.

Lo Stato ha competenza esclusiva solo nel campo delle "norme generali sull'istruzione", richiamate anche dall'art. 33 della Costituzione. La "istruzione" rientra tra le materie a legislazione concorrente tra Stato e Regioni.

Nella nuova Costituzione è stata inserita l'autonomia delle istituzioni scolastiche, che assume così valenza costituzionale. L'istruzione e la formazione professionale sono escluse dalla competenza concorrente perché sono competenza esclusiva delle Regioni.

ART. 3 segue

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determi-

nazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

.....omissis.....

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

.....omissis.....

ART. 4

L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

.....omissis.....

Per le materie che rientrano nella legislazione concorrente lo Stato può determinare solo i principi fondamentali, mentre le Regioni hanno la potestà legislativa e regolamentare.

Tutte le funzioni amministrative (tra cui quindi anche la gestione dell'istruzione e dell'istruzione e formazione professionale) sono esercitate dai soggetti costituenti la Repubblica, nel rispetto del principio di sussidiarietà. Sarà individuato, secondo questo principio, il livello istituzionale ottimale per l'esercizio delle funzioni amministrative nelle materie di istruzione e istruzione e formazione professionale.

Dalla scuola dello Stato alla scuola della Repubblica

Il disegno di legge delega, dunque, recepisce il nuovo contesto istituzionale definito dalla legge costituzionale, risolvendo tra l'altro la sopravvenuta incoerenza della legge 30/2000 rispetto ad esso.

Il disegno di legge riserva allo Stato i compiti previsti dalla nuova Costituzione, a garanzia della unitarietà complessiva del sistema e dell'omogeneità delle prestazioni del servizio su tutto il territorio nazionale.

scheda: [competenze istituzionali](#) ➔ pag. 37

Si tratta, come scritto nel titolo del disegno di legge, della "definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale".

La proposta di riforma, in coerenza con le nuove responsabilità affidate allo Stato, definisce i livelli essenziali che devono possedere i titoli di studio per essere riconosciuti e quindi spendibili su tutto il territorio nazionale ed in ambito europeo.

Le suddette modifiche costituzionali, inoltre, valorizzano e salvaguardano l'autonomia delle istituzioni scolastiche, espressamente inserita nel nostro testo costituzionale.

scheda: [quadro normativo](#) ➔ pag. 40

La fase di attuazione della riforma richiederà uno stretto coordinamento tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti, in particolare tramite la Conferenza Unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali.

Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno 12 anni

Attualmente "convivono" nel nostro sistema differenti tipologie di obbligo, ciascuna con una propria legislazione di riferimento.

scheda: [finalità del sistema](#) ➔ pag. 36

La riforma supera la divisione tra obbligo scolastico e obbligo formativo, riassumendo entrambi nel concetto di diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno 12 anni, o comunque sino al raggiungimento di una qualifica. L'obiettivo è quello di evitare che un giovane possa inserirsi nella società e nel sistema produttivo senza almeno un titolo di studio, conseguito nel secondo ciclo entro il diciottesimo anno di età. Il disegno di legge delega mira a razionalizzare i vari percorsi (obbligo scolastico, obbligo formativo, formazione professionale) e le normative di riferimento.

Alunni respinti per 100 scrutinati; interruzioni di frequenza, alunni ripetenti e in ritardo di scolarità per 100 frequentanti (valori percentuali)

	respinti	interruzioni di frequenza	ripetenti	alunni in ritardo
	a.s. 1999/00		a.s. 2000/01	
I elementare	0,88	0,05	0,50	1,60
II elementare	0,86	0,03	0,38	2,05
III elementare	0,62	0,02	0,25	2,41
IV elementare	0,68	0,02	0,22	2,69
V elementare	0,46	0,04	0,37	3,15
Media/Totale	0,77	0,03	0,34	2,40
I Sec. I grado	5,73	0,36	4,81	8,58
II Sec. I grado	4,27	0,31	3,34	11,18
III Sec. I grado	3,23	0,26	2,58	12,64
Media/Totale	4,44	0,31	3,59	10,77
I Sec. II grado	18,76	1,65	8,46	22,41
II Sec. II grado	12,76	0,79	6,61	23,46
III Sec. II grado	13,12	0,69	7,12	28,21
IV Sec. II grado	10,73	0,7	5,81	29,03
V Sec. II grado	2,2(*)	0,22	2,24	28,49
Media/Totale	14,19	0,88	6,30	26,01

(*) dato riferito ad un'indagine campionaria del Servizio Automazione del MIUR; Esame di Stato a.s. 2000/01

Fonte: MIUR

Il diritto-dovere di cui sopra si colloca in un sistema unitario ma diversificato, costituito dai percorsi liceali e dai percorsi dell'istruzione e formazione professionale. Con l'avvio di questa opportunità l'Italia si allinea all'Europa. La mancanza di una valida alternativa ai percorsi liceali ha privato gran parte dei giovani di opportunità formative corrispondenti alle loro inclinazioni, con almeno due evidenti conseguenze:

la dequalificazione degli stessi studi liceali e il mancato sviluppo di percorsi di formazione alle professioni, sempre più simili ai licei. **Il sistema prospettato da questa legge ha l'ambizione di garantire a tutti eguali opportunità di accedere ai livelli più alti di formazione secondo le proprie capacità, attitudini e aspirazioni.**

I percorsi dell'istruzione e formazione professionale, oltre all'acquisizione di qualifiche professionali immediatamente spendibili nel mondo del lavoro, si sviluppano da un lato nella formazione professionale superiore e dall'altro nell'università, previa frequenza di un quinto anno e il superamento dell'esame di Stato.

Studenti che dopo aver assolto l'obbligo scolastico nell'a.s. 1999/00 hanno scelto nell'a.s. 2000/01 la formazione professionale o l'apprendistato (rispetto ai 15-enni frequentanti)

Tipo di Istituto	Formazione professionale	Apprendistato
Ist. Prof. per l'agricoltura e l'ambiente	13,57%	1,72%
Ist. Prof. industria e artigianato	13,56%	5,21%
Ist. Prof. per i servizi sociali	11,17%	2,45%
Ist. Prof. per i servizi commerciali e turistici	10,19%	2,43%
Ist. Tecnico commerciale	6,08%	0,73%
Ist. Tecnico industriale	4,25%	1,30%
Liceo artistico	4,16%	0,49%
Istituto d'arte	2,46%	0,87%
Istituto magistrale	1,70%	0,18%
Liceo scientifico	1,65%	0,07%
Liceo classico	1,49%	0,11%
Media generale	5,20%	1,11%

Aumento delle iscrizioni delle scuole statali per effetto dell'innalzamento di un anno dell'obbligo scolastico (L. 9/99)

Variazione percentuale delle iscrizioni degli alunni del 1° anno di corso rispetto all'a.s. precedente

Tipo di Istituto	a.s. 1999/00	a.s. 2000/01
Licei classici	-0,7%	-2,7
Licei scientifici	-1,3%	-0,9
Istituti/scuole magistrali	5,3%	-3,0
Istituti professionali	15,4%	3,7
Istituti tecnici	0,8%	-0,6
Istituti d'arte	3,4%	-5,8
Licei artistici	4,5%	0,1
Media generale	4,1%	0,0%

Fonte: MIUR

Fonte: MIUR

Articolazione degli ordinamenti

Il sistema è organizzato in scuola dell'infanzia (di durata triennale, non obbligatoria) e in due cicli. La scuola dell'infanzia costituisce, nel progetto di riforma, parte integrante degli ordinamenti del sistema educativo nazionale, di cui si prospetta il potenziamento e la generalizzazione.

scheda: [i numeri della scuola](#) ➤ pag. 39

Il primo ciclo è strutturato in modo tale da introdurre, pur preservando le riconosciute specificità dei due ordini di scuole, (scuola primaria di 5 anni e scuola secondaria di primo grado di tre anni), una maggior continuità su tutti gli 8 anni, soprattutto nella fase di passaggio tra scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. Viene abolito l'esame in 5^a elementare, ed è previsto un nuovo esame di Stato conclusivo dell'intero primo ciclo. In questo quadro unitario, la scuola primaria si caratterizza per uno sviluppo progressivo della disciplinarietà, per favorire un passaggio graduale alla scuola secondaria di primo grado. La scuola secondaria di primo grado, successivamente, sistematizza l'approccio disciplinare e sviluppa modelli di orientamento per il secondo ciclo.

scheda: [quadro dei sistemi europei](#) ➤ pag. 42

Il secondo ciclo è articolato in due percorsi (sistema dei licei e istruzione-formazione professionale) e si raccorda con l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, la formazione professionale superiore, il sistema produttivo e il mondo del lavoro.

Il sistema dei licei

Vengono valorizzati e rinnovati gli assi culturali tradizionali: liceo classico, scientifico, artistico, linguistico. Nascono i licei: economico, tecnologico, musicale, delle scienze umane. L'articolazione interna è tale che il quinto anno, oltre alla funzione prioritaria di conclusione del percorso liceale, orienta alle successive scelte degli studenti.

Percorsi di istruzione e formazione professionale

Questi percorsi di studio sono di competenza regionale. Essi hanno una durata variabile, a partire da 3 anni, cui possono aggiungersi qualifiche successive al quarto, al quinto, al sesto anno (con sbocchi nella formazione professionale superiore e, previo superamento dell'esame di Stato, nell'università e nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica).

Lo Stato, d'intesa con le Regioni, stabilisce gli standard minimi di qualità che tutti i percorsi formativi devono possedere, a prescindere dal soggetto istituzionale che li organizza, per garantire ai ragazzi la validità

Percentuale di giovani immatricolati nell'anno accademico 1999/00 per diploma di maturità conseguito

Mat. liceale	Mat. Tecnica e professionale	Mat. Magistrale	Altro	Totale
53,6	33,8	6,4	6,2	100

Fonte: MIUR. Elaborazione ISFOL 2001

**Percentuale di laureati per diploma di scuola secondaria superiore.
Anno 1999, per 100 immatricolati 6 anni prima**

Media generale	Mat. Liceale	Mat. Magistrale	Mat. Tecnica	Mat. Professionale	Altro
40,8	54,9	32,2	30,5	22,7	36,5

Fonte: MIUR. Elaborazione ISTAT, dicembre 2001

su tutto il territorio nazionale e in Europa del titolo ottenuto.

Flessibilità dei passaggi tra licei e istruzione professionale

Il sistema non obbliga mai a scelte irreversibili, grazie alla organizzazione da parte delle scuole di attività didattiche che rendono effettivo il diritto di passaggio tra gli indirizzi e i diversi percorsi.

Sono così assicurate e assistite le iniziative didattiche e formative che consentono di passare tra gli indirizzi dei vari licei e tra questi e l'istruzione e la formazione professionale, fornendo ai ragazzi la preparazione richiesta dal nuovo percorso prescelto.

Flessibilità in ingresso al sistema

Viene introdotto un elemento di flessibilità per quanto riguarda le iscrizioni alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria.

I genitori potranno iscrivere i propri figli che compiono, rispettivamente, 3 e 6 anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento; tale opportunità verrà attuata in forma graduale: in prima applicazione, infatti, essa riguarderà i bambini nati entro il 28 febbraio dell'anno scolastico di riferimento.

Nel quadro normativo vigente è possibile iscrivere i bambini che compiono i 3 e i 6 anni di età entro il 31 dicembre.

Modalità di apprendimento e nuovi linguaggi

Il disegno di legge riserva un intero articolo (art. 4) alla previsione di una nuova modalità di apprendimento offerta a tutti i ragazzi che abbiano compiuto i 15 anni. Si tratta dell'alternanza scuola-lavoro: essa non è riconducibile all'attuale apprendistato (materia contrattualizzata, che continuerà a costituire un rapporto di lavoro) né ad un "sotto-percorso" che si può intraprendere soltanto dal canale dell'istruzione e formazione professionale. Si tratta invece di una modalità di apprendimento, come tale, può essere scelta anche da chi frequenta il sistema dei licei. Si tratta dunque di una soluzione (già adottata con buoni risultati in altri Paesi europei) per consentire ai ragazzi di apprendere in ambiente lavorativo, all'interno di un percorso formativo unitario, con tutor della scuola e dell'impresa.

Nuovi linguaggi

La modernizzazione del nostro sistema scolastico non avviene soltanto attraverso modifiche "architettoniche", ma anche nell'aggiornamento dei contenuti. Si introducono lo studio di una

lingua comunitaria e l'alfabetizzazione in tecnologie informatiche sin dal primo anno della scuola primaria, lo studio di una seconda lingua comunitaria a partire dalla scuola secondaria di primo grado.

Alunni che studiano prima, seconda e terza lingua comunitaria per anno di corso
(valori percentuali)

	Prima lingua	Seconda lingua	Terza lingua
I elementare	29,38	0,22	0
II elementare	49,24	1,67	0
III elementare	90,79	3,23	0
IV elementare	92,29	2,87	0
V elementare	92,86	1,86	0
Media generale	71,77	2,00	0
I Sec. I grado	100	20,62	0
II Sec. I grado	100	20,67	0
III Sec. I grado	100	21,39	0
Media generale	100	20,89	0
I Sec. II grado	91,40	36,14	0,47
II Sec. II grado	90,84	35,58	0,78
III Sec. II grado	83,37	32,16	6,05
IV Sec. II grado	80,67	28,32	5,44
V Sec. II grado	81,29	30,50	5,35
Media generale	86,05	32,87	3,36
Media complessiva	84,67	17,68	1,12

Fonte: MIUR

Il sistema di valutazione

Alla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e dei comportamenti si affianca una valutazione biennale, ai fini del passaggio al periodo didattico successivo. Ciò consente da un lato di adeguare i tempi della scuola ai tempi dell'apprendimento dei giovani su un ritmo che permetta loro di recuperare momentanee carenze in un lasso di tempo più ampio (il biennio); dall'altro, di introdurre un sistema di valutazione più rigoroso e certo nel passaggio al biennio successivo; questo a tutto vantaggio della qualità dell'apprendimento e quindi a tutto vantaggio dei ragazzi stessi. Questo tipo di valutazione è affidata alla responsabilità professionale dei docenti.

Sono previsti due esami di Stato, uno alla fine del primo ciclo e uno alla fine dei licei. In entrambi sono previste prove di istituto e prove nazionali (predisposte dall'Istituto di Valutazione).

Le prime garantiscono la piena autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, nel rispetto delle libere scelte degli studenti; le seconde assicurano la verifica del raggiungimento degli standard nazionali previsti per ogni percorso e il valore legale dei titoli rilasciati.

Servizio nazionale di valutazione degli apprendimenti

E' prevista la ristrutturazione dell'attuale Istituto di Valutazione (Invalsi) nel senso di un vero e proprio servizio indipendente che opera sistematicamente a livello nazionale nella rilevazione dei livelli di apprendimento degli allievi e della qualità dell'offerta formativa, fornendo così elementi di valutazione del sistema al Paese, al Parlamento, al Governo.

Tale servizio non interferisce con la valutazione quotidiana degli apprendimenti e dei comportamenti da parte dei docenti; vuole anche essere uno strumento di supporto all'auto-valutazione delle scuole.

Formazione e carriera per gli insegnanti

Il disegno di legge delega prevede uno specifico articolo (art.5) sulla formazione iniziale e in servizio degli insegnanti, nella consapevolezza che qualsiasi riforma del sistema educativo non può essere attuata senza un forte investimento sulla qualità professionale dei docenti. Il progetto

Retribuzioni annuali e orarie, in dollari USA (convertiti al tasso di PPP), degli insegnanti nelle scuole pubbliche. Anno 1998

	Retribuzioni annuali			Retribuzioni orarie		
	Iniziale	a 15 anni di servizio	Massima	Iniziale	a 15 anni di servizio	Massima
scuola elementare						
Italia	19.444	23.468	28.465	26,0	31,4	38,1
Media OCDE	20.530	28.441	35.737	25,8	35,1	44,0
Media U.E.	21.373	28.685	36.211	27,3	36,5	44,8
scuola secondaria inferiore						
Italia	21.108	25.773	31.546	34,5	42,1	51,5
Media OCDE	21.459	29.899	37.749	31,0	42,6	53,8
Media U.E.	22.384	30.297	38.424	33,7	45,3	56,8
scuola secondaria superiore (indirizzi generali)						
Italia	21.108	25.773	33.115	34,5	42,1	54,1
Media OCDE	23.201	33.050	41.616	36,4	52,4	66,2
Media U.E.	23.850	33.534	42.391	38,4	54,7	69,1
scuola secondaria superiore (indirizzi professionalizzanti)						
Italia	21.108	25.773	33.115	34,5	42,1	54,1
Media OCDE	21.989	30.525	39.896	35,2	47,5	63,8
Media U.E.	22.538	30.077	39.548	37,7	49,1	66,7

Fonte: Elaborazione MIUR, Servizio statistico, su dati OCDE 2000

14

afferma innanzitutto la pari dignità dei percorsi di formazione iniziale di tutti gli insegnanti, pur garantendo la coerenza dei percorsi con i vari ordini di scuola.

Dopo la laurea triennale è previsto un corso di laurea specialistico abilitante all'insegnamento, cui segue un periodo di tirocinio obbligatorio presso le istituzioni scolastiche.

Sempre in ambito universitario sarà possibile acquisire crediti per gli insegnanti in servizio ai fini dello sviluppo e della valorizzazione della funzione docente.

Attuazione: tempi e risorse

Il disegno di legge non prefigura una "rivoluzione", ma avvia un processo di profondo cambiamento del nostro sistema educativo. Tutti gli elementi del sistema sono disegnati in modo da poter essere eventualmente modificati in relazione ai primi risultati dell'applicazione.

La garanzia che si cambierà quando necessario è il nuovo sistema di valutazione, che ha il compito di verificare i risultati degli studenti

Andamento della spesa pubblica per la scuola. Anni 1991-2000

Anni	Spesa del Ministero dell'Istruzione	Spese di capitale	Spese correnti	Spesa MIUR per il personale sul totale della spesa corrente
	milioni di lire	milioni di lire	milioni di lire	In %
1991	43.834.255	11.845	43.822.410	97,6
1992	45.102.077	1.748	45.100.329	97,5
1993	44.717.378	726	44.716.652	97,5
1994	44.192.247	15.452	44.176.795	97,3
1995	45.907.800	17	45.907.783	97,5
1996	59.277.152	350	59.276.802	97,8
1997	54.703.180	226	54.702.954	96,8
1998	56.445.670	130	56.445.540	96,1
1999	57.207.270	180	57.207.090	94,9
2000 (a)	61.737.418	85.937	61.651.481	90,3

(a) Dati provvisori. Dal 2000 è stata ridefinita la classificazione economica del bilancio statale, a seguito dell'applicazione del nuovo sistema di conti europeo.

Fonte: MIUR

Spese per l'istruzione in percentuale rispetto al PIL

Spese riparametrate rispetto alla popolazione in età scolare (1999)

Paese	Percentuale della popolazione 5-19 anni	Spesa in rapporto al PIL	Coefficiente correzione rispetto alla popolazione	Spesa in % al PIL corretta
Francia	20	6,2	-0,2	6,0
Germania	17	5,5	0,7	6,2
Italia	15	5,0	1,1	6,1
Giappone	16	4,7	0,6	5,3
Spagna	17	5,3	0,5	5,8
Regno Unito	19	4,9	0,1	5,0
Stati Uniti	22	6,4	-1,2	5,2
Media		5,7		

Fonte: elaborazione MIUR su dati OCDE 2001

e la qualità del sistema. Si tratta quindi di un processo che dovrà essere attuato con gradualità e monitorato costantemente, anche in relazione alla più complessiva attuazione del nuovo quadro costituzionale.

La pianificazione della spesa garantisce,

in tal senso, le risorse sufficienti alla realizzazione del progetto di riforma, secondo un piano pluriennale di investimenti. All'interno di questo piano pluriennale, le risorse verranno impegnate in corrispondenza alle varie fasi di attuazione della riforma.

Spese per studente in rapporto al PIL per abitante (1998)

Percentuale delle spese per studente in rapporto al PIL per abitante (x100) per livello di insegnamento. Calcoli basati sugli equivalenti a tempo pieno.

Paese	Materna	Primaria	Secondaria I grado	Secondaria II grado	Totale istruzione secondaria	Istruzione superiore università
Francia	17	18	29	34	31	34
Germania	20	15	20	42	17	41
Italia	21	26	30	29	29	28
Giappone	13	21	23	26	24	41
Spagna	15	19	-	-	27	30
Regno Unito	23	15	-	-	24	45
Stati Uniti	20	19	-	-	24	61
Media	18	19	24	29	26	44

Fonte: elaborazione MIUR su dati OCDE 2001

La complessità e le dimensioni del processo di cambiamento giustificano il ricorso allo strumento legislativo della legge delega, così come già avvenuto in passato, sia nel campo scolastico (decreti delegati 1974, autonomia delle istituzioni scolastiche...) sia nella più generale riforma dello Stato (le leggi Bassanini).

Il testo della delega, comunque, contiene in misura dettagliata i principi vincolanti cui devono attenersi i successivi decreti legislativi, nonché tutte le caratteristiche del nuovo sistema educativo nazionale.

scheda: [processo di attuazione](#) ➔ pag. 38

SFIDE DEL CAMBIAMENTO

D I S E G N O
D I L E G G E
D E L E G A
A L G O V E R N O

17

Il seguente testo è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 14 marzo 2002 ed è stato trasmesso al Parlamento.

Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale

ART. 1

(Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale)

(Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale)

1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato ad emanare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle Regioni e di Comuni e Province, in relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale.

Il titolo del primo articolo definisce i contenuti della delega ("norme generali" e "livelli essenziali"), ciò che è stato confermato di competenza esclusiva dello Stato con le recenti modifiche costituzionali.

Il primo comma richiama le finalità generali della legge e fissa il termine per i decreti legislativi: 24 mesi.

Per due volte si richiama, come vincolo all'esercizio della delega, il principio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche (definito dalla legge 59/97, art.21 e oggi riconosciuto anche dalla Costituzione).

Il secondo principio posto come limite e, insieme, garanzia dell'azione del Governo è il rispetto delle competenze in materia di istruzione in capo ai vari soggetti istituzionali che costituiscono la Repubblica (Regioni, Comuni, Province, Città metropolitane).

2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. I decreti legislativi in materia di istruzione e formazione professionale sono emanati previa intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.

3. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge medesima, un piano programmatico di interventi finanziari, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, a sostegno:

- a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo dell'autonomia;
- b) dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico;
- c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche;

I decreti legislativi sono emanati sentita - d'intesa con la Conferenza unificata Stato Regioni, a seconda delle implicazioni che i decreti hanno con le competenze degli enti territoriali. E' inoltre previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Entro 3 mesi dall'approvazione del disegno di legge delega il Governo approva il piano programmatico di interventi finanziari a sostegno dei singoli aspetti della riforma, così come individuati in questo comma.

Diversamente dalla legge 30/2000, non viene inserito all'interno dell'articolo di legge il piano di attuazione (tempi, modalità, scadenze, ecc), in quanto sede ritenuta impropria. Il piano di attuazione è responsabilità prettamente amministrativa, o comunque non normativa primaria.

L'istituzione del servizio nazionale di valutazione prevede piena autonomia dall'Amministrazione, cosa che oggi l'INVALSI (Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema di Istruzione) solo in parte detiene.

L'Italia è ancora indietro nella alfabetizzazione informatica, soprattutto per quanto riguarda l'uso delle tecnologie nella didattica.

d) della valorizzazione professionale del personale docente;

e) delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;

f) del rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti;

g) della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);

h) degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione;

i) degli interventi per lo sviluppo della istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;

l) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.

4. Ulteriori disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo e all'articolo 4, possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro 18 mesi dalla data della loro entrata in vigore.

Si tratta anzitutto del finanziamento per il rinnovo dei contratti, anche con risorse aggiuntive rispetto agli incrementi retributivi imposti dal modello di contrattazione.

Le risorse saranno soprattutto impiegate per il finanziamento delle iniziative universitarie di formazione e per la riqualificazione del personale in servizio.

Già previsto, per il prossimo anno, dalla legge finanziaria 2002.

Si tratta di risorse per il rinnovo dei contratti.

L'Italia è particolarmente carente sotto il profilo dell'orientamento scolastico e professionale, per il quale mancano sia servizi adeguati che personale specializzato. La dispersione scolastica è da considerarsi, in larga parte, come pesante conseguenza di tale carenza.

Lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e quello dell'educazione degli adulti rientrano entrambi nell'obiettivo generale di innalzamento dei livelli di istruzione e formazione che il disegno di legge delega si pone.

L'edilizia scolastica è di competenza esclusiva degli enti locali, ma la previsione di un finanziamento è necessaria soprattutto per l'adeguamento delle strutture alle norme di sicurezza e per le nuove esigenze dovute alla realizzazione della riforma.

Lo strumento della legge delega consente maggior flessibilità, previsione di interventi correttivi, da adottare in caso di necessità ma con le medesime procedure e vincoli dei decreti legislativi.

ART. 2

**Sistema educativo
di istruzione e di formazione**

1. I decreti di cui all'articolo 1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea;

b) sono favorite la formazione spirituale e morale, lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea;

c) è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno 12 anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e di formazione, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione e mediante i regolamenti di cui all'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, e garantendo l'integrazione delle persone in situazio-

I decreti legislativi che il Governo viene delegato ad emanare devono, oltre a rispettare i vincoli procedurali elencati al precedente articolo, obbedire nel loro contenuto ai principi e ai criteri del nuovo sistema di istruzione e formazione, così come delineati in tutto l'articolo 2.

Si tratta di finalità coerente con il dettato costituzionale, laddove all'art. 4 prevede che tutti i cittadini concorrano al progresso materiale e spirituale della società.

Il concetto di obbligo viene ridefinito come diritto-dovere. La novità è che tale obbligo potrà essere assolto sia nel sistema dei licei che in quello dell'istruzione e della formazione professionale.

Il richiamo alla Costituzione (art. 117) è necessario per giustificare il potere dello Stato di definire i livelli essenziali delle prestazioni (standard) anche per il sistema di formazione, di competenza esclusiva delle Regioni. Tale materia è delegificata ed assegnata a regolamenti governativi (Legge 400/88).

ne di handicap a norma della legge 5 febbraio, n. 104 e successive modificazioni. La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n.144. L'attuazione graduale del diritto-dovere predetto è rimessa ai decreti legislativi di cui all'articolo 1, correlativamente agli interventi finanziari previsti a tal fine dal piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, adottato previa intesa con la Conferenza unificata, e coerentemente con i finanziamenti disposti a norma dell'articolo 7, comma 6;

d) **il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;**

e) **la scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto dell'orientamento educativo dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, rea-**

All'interno del disegno di legge delega viene già specificata l'articolazione del sistema: dopo la scuola dell'infanzia sono previsti 2 cicli, il primo dei quali è costituito da scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. La scuola dell'infanzia entra a tutti gli effetti negli ordinamenti del sistema educativo.

Non vi sono sostanziali modifiche per quanto riguarda le finalità della scuola dell'infanzia (a parte il cambiamento di denominazione: la legge istitutiva parla di scuola materna, ora D.Lgs 297/94 - SCUOLA MATERNA STATALE, Art.99 - Finalità e caratteri. 1. La scuola materna statale si propone fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia).

Rispetto all'attuale scuola materna, sono valorizzati:

- *l'autonomia dalla scuola primaria*
- *la continuità con i servizi per l'infanzia.*

lizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. E' assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia; alla scuola dell'infanzia possono iscriversi le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche in rapporto all'introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative;

f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di 5 anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di 3 anni. Ferma restando la specificità di ciascuna di esse, la scuola primaria è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado si articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo con la scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i 6 anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento; la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni logico critiche, di fare apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua

Viene preso l'impegno di generalizzare il servizio e di consentire l'anticipazione dell'iscrizione per tutti i bambini che compiono tre anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento (oggi il termine è fissato al 31 gennaio). La possibilità di anticipare l'iscrizione è graduale (vedi art. 6)

Al fine di garantire che l'anticipazione non stravolga le funzioni della scuola dell'infanzia si prevede l'introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative innovative in aiuto alle maestre.

Il primo ciclo si articola in scuola primaria e scuola secondaria di I grado.

La struttura curricolare viene articolata in un anno "di accoglienza" e due bienni. In tal modo viene garantita l'autonomia della scuola primaria dalla secondaria, a sua volta articolata in un biennio iniziale e in un anno terminale di orientamento.

La continuità può essere favorita tra scuola primaria e secondaria anche con l'estensione degli istituti comprensivi (elementari e medie, oggi il 50% del totale).

Per le finalità della scuola primaria (ex scuola elementare) sono da evidenziare rispetto ad oggi (cfr. D.Lgs 297/94: Art.118 - Finalità. 1. La scuola elementare, nell'ambito dell'istruzione obbligatoria, concorre alla formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali. Essa si propone lo sviluppo della personalità del fanciullo promuovendone la prima alfabetizzazione culturale) i seguenti elementi innovativi:

- alfabetizzazione in una lingua dell'UE (fin dalla prima classe)
- alfabetizzazione informatica
- educazione ai principi fondamentali della convivenza civile.

dell'Unione Europea oltre alla lingua italiana, e l'alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile; la scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi, fornendo strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione Europea e cura l'approfondimento nelle tecnologie informatiche; il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, dal quale deve emergere anche un'indicazione orientativa non vincolante per la successiva scelta di istruzione e di formazione, ed il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

g) **il secondo ciclo**, finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio

Anche per le finalità della scuola secondaria di I grado ci sono alcune novità rispetto alla situazione attuale (cfr. D.Lgs 297/94: Art.161 - Finalità e durata della scuola media. 1. L'istruzione obbligatoria successiva a quella elementare è impartita gratuitamente nella scuola media. 2. La scuola media concorre a promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e favorisce l'orientamento dei giovani ai fini della scelta dell'attività successiva).

In particolare vanno evidenziate le seguenti innovazioni:

- diversificazione didattica e metodologica
- introduzione dello studio di una seconda lingua comunitaria
- approfondimento delle tecnologie informatiche.

Il secondo ciclo si articola in due sistemi paralleli:

- a) il sistema dei licei*
- b) il sistema dell'istruzione e della formazione professionale*

Da notare che ambedue i sistemi sono finalizzati ai medesimi obiettivi (pari dignità), da perseguire con strutture e articolazioni diversificate: 5 anni per il liceo; durata variabile (minimo 3 anni) per il professionale con conseguimento di qualifiche di vario livello.

della responsabilità personale e sociale; in tale ambito, viene curato lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle tecnologie informatiche e delle reti; il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale; dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in **alternanza scuola-lavoro** o attraverso l'**apprendistato**; **il sistema dei licei** comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale; l'attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi; i licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e dà accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore;

h) ferma restando la competenza regionale in materia di **formazione e istruzione professionale**, i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera c); le modalità di

Tra le modalità di apprendimento possibili per gli studenti di entrambi i sistemi viene introdotta, come novità, la possibilità di alternare scuola ed esperienze formative in ambiente di lavoro. A tale possibilità è dedicato un intero articolo (n. 4) del disegno di legge delega.

Per quanto riguarda il sistema dei licei, il disegno di legge delega già ne delinea le caratteristiche principali: elenca tutti i percorsi di cui è costituito, nonché la durata e l'articolazione didattica (due bienni ed un ultimo anno).

E' delineato il sistema di istruzione e formazione professionale nei suoi tratti essenziali riservati allo Stato (durata, validità dei titoli rilasciati in base al rispetto degli standard nazionali, modalità di accesso all'esame di Stato, valutazione nazionale), preservando tutte le altre competenze in materia, attribuite dalla Costituzione alle Regioni.

accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e delle qualifiche nell'Unione Europea, sono definite con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, lett. c); i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n.144; i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato anche senza tale frequenza;

i) è assicurata e assistita la possibilità di **cambiare indirizzo** all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere g) e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi,

E' prevista la possibilità di cambiare indirizzi (all'interno del sistema dei licei) e anche di cambiare sistema. Questo diritto è assicurato dalla predisposizione di attività volte all'acquisizione delle competenze necessarie alla nuova scelta.

sono riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei e le istituzioni formative del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari, dell'alta formazione, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore;

l) i piani di studio, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle Regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.

Nel corso dell'ultimo anno dei percorsi di studio saranno progettate specifiche azioni di orientamento e di approfondimento che favoriscano il raccordo con gli studi successivi, universitari e della formazione professionale superiore.

Il richiamo all'autonomia didattica e organizzativa delle scuole conferma che l'articolazione dei piani di studio in nuclei nazionali e regionali dovrà attuarsi secondo le modalità predisposte dalle istituzioni scolastiche nella loro autonomia. Viene così enfatizzata la responsabilità delle scuole nell'esercizio dell'autonomia, a garanzia della coerenza complessiva dei piani di studio con i profili formativi dei vari percorsi di istruzione e di formazione.

ART. 3

Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione

1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate le norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli allievi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) **la valutazione**, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli allievi del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo;

b) ai fini del progressivo miglioramento della qualità del sistema di istruzione e di formazione, **l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione** effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli allievi e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto istituto;

c) **l'esame di Stato** conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli allievi nel corso del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d'esame e su prove predisposte e gestite dall'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.

Viene ribadito che la valutazione degli apprendimenti, incluso il comportamento, è di competenza esclusiva dei docenti. Tale valutazione decide anche del passaggio da un periodo didattico a quello successivo.

Viene prevista la ristrutturazione dell'Istituto Nazionale di Valutazione, per svolgere le attività di valutazione nazionale del sistema.

L'esame di Stato è modificato a conclusione del primo ciclo e dei licei; a fianco di prove di istituto si svolgeranno prove nazionali.

ART. 4

Alternanza scuola lavoro

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di

assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, si provvede con apposito decreto legislativo, da emanare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, entro il termine di 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, sentite le associazioni comparativamente rappresentative dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro;

b) fornire indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese e l'assistenza tutoriale;

Si introduce per la prima volta nel nostro sistema una nuova modalità di apprendimento legata alla esperienza diretta nell'ambiente organizzativo e relazionale del mondo del lavoro. Tale modalità può essere utilizzata anche nei licei.

A differenza dell'apprendistato, l'alternanza scuola lavoro è una modalità di apprendimento, per cui i periodi di esperienza lavorativa sono inseriti dentro un percorso formativo progettato, attuato e valutato dall'istituzione scolastica o formativa. L'alternanza scuola lavoro non è pertanto un'attività lavorativa, bensì una opportunità di apprendimento offerta ai ragazzi.

c) indicare le modalità di certificazione dell'esito positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente.

Le certificazioni sono necessarie sia per consentire l'eventuale inserimento nei percorsi di istruzione e formazione a tempo pieno sia per l'accesso al mondo del lavoro.

ART. 5

Formazione degli insegnanti

1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

Il disegno di legge delega si caratterizza per organicità; esso infatti include un articolo dedicato alla formazione (iniziale e in servizio) degli insegnanti. Sono contenuti in sei lettere i punti essenziali che dovranno caratterizzare i cambiamenti della formazione degli insegnanti.

a) la formazione iniziale è di pari dignità e durata per tutti i docenti e si svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264. La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base dei posti effettivamente disponibili in ogni regione nei ruoli organici delle istituzioni scolastiche;

Si prevede che tutti gli insegnanti seguano il medesimo tipo di percorso formativo iniziale (laurea specialistica), anche se con contenuti e modalità coerenti con i vari ordini di scuola.

b) con uno o più decreti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2 e all'articolo 6, comma 4 del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, sono individuate le classi dei corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a). I decreti

stessi disciplinano le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti può prevedere stage all'estero;

c) l'accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione nel decreto di cui alla lettera b) e all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli Atenei;

d) l'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui alla lettera a) ha valore abilitante per uno o più insegnamenti individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera a), ai fini dell'accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attività di tirocinio. A tal fine e per la gestione dei corsi di cui alla lettera a), le università definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di un'apposita struttura di ateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;

f) le strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.

La laurea specialistica ha valore abilitante.

E' obbligatorio un periodo di tirocinio post laurea nelle scuole.

Si ritiene infatti che l'insegnante non si formi solo con lo studio teorico, ma anche attraverso l'esperienza diretta di insegnamento, insieme ai colleghi più esperti.

ART. 6

(Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.

ART. 7

Disposizioni finali e attuative

1. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117 comma 6 della Costituzione e dell'articolo 17 comma 2 della legge 23 agosto 1988 n. 400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:

- a) alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline;
- b) alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici;

L'esercizio della delega da parte del Governo, secondo quanto previsto negli articoli del presente disegno di legge, sarà progressivo e graduale.

I regolamenti saranno adottati d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni, sentite le Commissioni parlamentari e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Di seguito vengono richiamate le materie sulle quali deve essere esercitata la delega.

c) alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici.

2. Le norme regolamentari di cui al comma 1, lettera c), sono definite previa intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997.

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e di formazione professionale.

4. Dall'anno scolastico 2002/2003 possono **isciversi**, compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei Comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità, al primo anno della scuola dell'infanzia i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 28 febbraio 2003. Possono iscriversi al primo anno della scuola primaria i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2003. Le ulteriori anticipazioni, fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) ed f), sono previste dai decreti legislativi di cui all'articolo 1, sulla base delle risultanze emerse dall'applicazione della presente legge.

5. Agli **oneri** derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f) e dal comma 4 del presente articolo, limitatamente alla scuola primaria statale, valutati in 12.731 migliaia di euro per l'anno 2002, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2003 e in 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante ridu-

Si tratta di una norma transitoria che dà attuazione graduale alla possibilità di iscrizione anticipata degli alunni al primo anno della scuola dell'infanzia e del primo ciclo, per i quali si tratta, rispettivamente, di un mese di anticipazione per la scuola dell'infanzia (oggi il termine è il 31 gennaio) e di due per la scuola primaria (oggi il termine è fissato al 31 dicembre).

Per le prime fasi della riforma vengono già stanziati le risorse necessarie per la loro realizzazione.

zione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

6. All'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante **finanziamenti** da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal documento di programmazione economica e finanziaria.

7. I decreti legislativi attuativi della presente legge, che comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, hanno attuazione coerentemente con i finanziamenti disposti a norma del comma 5.

8. Con periodicità annuale il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono alla verifica degli oneri effettivamente sostenuti, in relazione alla graduale attuazione della riforma, a fronte delle somme stanziare annualmente in bilancio per lo stesso fine. Le eventuali maggiori spese dovranno trovare copertura ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

10. La legge 10 febbraio 2000, n. 30 è abrogata.

Tramite lo strumento della legge finanziaria ogni anno sono definiti gli investimenti per i vari aspetti del sistema educativo.

L E S C H E D E

Scheda: Finalità del sistema di istruzione e formazione

Finalità generali

Apprendimento in tutto l'arco della vita

Opportunità di raggiungere elevati livelli culturali

Formazione spirituale e morale

Sviluppo della conoscenza storica e di appartenenza alla comunità locale, nazionale ed europea

Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno 12 anni

Scuola dell'infanzia

Concorre allo **sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo e sociale**

Promuove le potenzialità di **relazione, autonomia, creatività, apprendimento**

Assicura l'effettiva **eguaglianza** delle opportunità

Contribuisce alla **formazione** integrale

Realizza la **continuità** con i servizi all'infanzia e con la scuola primaria

Scuola primaria

Promuove lo **sviluppo** della personalità

Fa acquisire e sviluppare le conoscenze e le **abilità di base**

Fa apprendere i **mezzi espressivi** (inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua europea)

Alfabetizza nelle **tecnologie** informatiche

Valorizza le **capacità relazionali** e di orientamento

Educa ai principi della **convivenza civile**

1° Ciclo

Scuola secondaria di 1° grado

É finalizzata alla crescita delle **capacità autonome di studio**

Rafforza le attitudini alla **interazione sociale**

Organizza ed accresce le **conoscenze e le abilità**

Cura la dimensione sistemica delle **discipline**

Sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta (**orientamento**)

Introduce lo studio di una **seconda lingua dell'Unione Europea**

Cura l'approfondimento delle tecnologie informatiche

2° Ciclo

Contribuisce alla **crescita educativa, culturale e professionale, attraverso il sapere, il fare e l'agire e la riflessione critica su di essi**

Sviluppa l'autonoma **capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità** personale e sociale

Cura lo sviluppo delle **conoscenze sulle tecnologie** informatiche

Scheda: La distribuzione delle competenze nel DdL delega

Competenze dello Stato

Inizio e durata dei percorsi di **istruzione e formazione**

Ordinamenti scolastici

Valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione professionale

Crediti scolastici e formativi

Contenuto essenziale dei **piani di studio**

Esami di Stato

Requisiti e formazione richiesti per l'**abilitazione all'insegnamento**

Standard formativi richiesti per la spendibilità dei titoli professionali e per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi dell'istruzione, e viceversa

Competenze regionali

Legislazione esclusiva sul sistema di istruzione e formazione professionale

Edilizia scolastica

Assistenza scolastica (e diritto allo studio)

Quota parte dei **piani di studio**

Amministrazione e gestione del sistema di istruzione e formazione professionale

Legislazione concorrente (sulla base dei "principi fondamentali" riservati alla legislazione esclusiva dello Stato)

Altre **competenze**


(contenute nel D.Lgs 112/98)

Programmazione dell'offerta formativa, programmazione della rete scolastica, suddivisione del territorio in ambiti funzionali, determinazione del calendario scolastico, contributi alle scuole non statali, iniziative e attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite.



Autonomia scolastica
(ex art.21 L.59/97)
organizzativa,
didattica, di ricerca
e sviluppo

Scheda: Il processo di attuazione del DdL delega



Scheda: I numeri della scuola: alunni e personale

Alunni iscritti per ordine e grado di scuola a.s. 2001-02

Età dei bambini iscritti	Scuola materna	Classe	Scuola elementare	Secondaria I grado	Secondaria II grado	TOTALE
3 anni	312.727	Prima	486.073	574.572	583.339	1.956.711
4 anni	361.547	Seconda	490.338	564.816	531.812	1.948.513
5 anni e oltre	266.062	Terza	506.449	565.037	493.011	1.830.559
		Quarta	523.616		444.836	968.452
		Quinta	524.900		395.391	920.291
Totale	940.336	Totale	2.531.376	1.704.425	2.448.389	7.624.526

Fonte: MIUR

Alunni iscritti nella secondaria di II grado per tipologia di istituto a.s. 2001-02

Classe	Licei classici	Licei scientifici	Istituti magistrali	Istituti tecnici	Istituti professionali	Istituti d'arte	Licei artistici	TOTALE
Prima	48.641	105.253	39.886	216.309	149.945	14.628	8.677	583.339
Seconda	45.351	97.177	37.705	199.009	130.899	13.290	8.381	531.812
Terza	44.625	94.095	35.906	187.462	111.232	11.921	7.770	493.011
Quarta	43.226	89.994	31.137	173.524	89.223	10.889	6.843	444.836
Quinta	42.106	85.718	23.956	157.951	73.765	9.207	2.688	395.391
Totale	223.949	472.237	168.590	934.255	555.064	59.935	34.359	2.448.389
Percentuali	9,15%	19,29%	6,88%	38,16%	22,67%	2,45%	1,40%	100,00%


Fonte: MIUR

Personale a tempo indeterminato e determinato con esclusione delle supplenze brevi

	a.s. 1997/98		a.s. 1998/99		a.s. 1999/00		a.s. 2000/01	
	Totale personale	di cui sostegno	Totale personale	di cui sostegno	Totale personale	di cui sostegno	Totale personale	di cui sostegno
Scuola materna	81.301	6.028	81.792	5.846	83.951	6.144	86.068	6.480
Scuola elementare	263.354	24.089	263.190	24.650	264.014	25.573	267.263	27.289
Scuola sec. di I grado	201.426	19.741	196.543	19.599	193.021	20.192	196.464	21.490
Scuola sec. di II grado	249.186	6.723	248.734	7.153	252.487	8.548	266.097	10.356
Totale personale docente	795.267	56.581	790.259	57.248	793.473	60.457	815.892	65.615
Personale amministrativo, tecnico e ausiliario	151.916		151.619		152.156		261.450	
Personale direttivo	11.032		10.630		10.202		9.838	
Totale	958.215		952.508		955.831		1.087.180	

Fonte: MIUR

Scheda: Il quadro normativo



- 1990** L.19 novembre 1990, n. 341 Riforma degli ordinamenti didattici universitari
- 1996** DPR 31 luglio 1996, n. 470 Scuola di Specializzazione per la formazione degli insegnanti di Scuola Secondaria
DPR 31 luglio 1996, n. 471 Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria
- 1997** L 15 marzo 1997 n. 59 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa
L. 24 giugno 1997, n. 196 (artt.16,17,18) Norme in materia di promozione dell'occupazione
L 10 dicembre 1997, n. 425 Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
L. 18 dicembre 1997, n. 440 Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi
- 1998** D.Lgs 6 marzo 1998, n. 59 Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto delle istituzioni scolastiche autonome, a norma dell'art.21, c.16, della legge 15 marzo 1997, n.59
D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59
DPR 18 giugno 1998, n. 233 Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 Legge n. 59 del 16.07.97
DPR 24 giugno 1998, n. 249 Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
- 1999** L 20 gennaio 1999, n. 9 Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione
DPR 8 marzo 1999, n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59
L 3 maggio 1999, n. 124 Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico
L. 17 maggio 1999, n. 144 (art. 68) Obbligo di frequenza di attività formative
D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59
D.Lgs 20 luglio 1999, n. 258 Riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in Fondazione del museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci", a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1999, n. 59
D.Lgs 30 luglio 1999, n. 300 Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59
- 2000** L. 10 febbraio 2000, n. 30 Legge Quadro in materia di Riordino dei Cicli dell'Istruzione
DPR 12 luglio 2000, n. 257 Regolamento di attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età
DPR 21 settembre 2000, n. 313 Regolamento recante organizzazione dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione attuativo degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 258
DPR 6 novembre 2000, n. 347 Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione
- 2001** L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione

Scheda: Quadro comparativo: i sistemi europei

		Età									
		10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20
B						Einsegnement général					
						Einsegnement technique/artistique de transition					
						Einsegnement technique/artistique de qualification					
						1 ^{re} B	2 profess.	Einsegnement professionnel			
DK				Folkeskole	Gymnasium						
					HF						
					HHX						
					HTX						
					EUD						
D	Orientierungstufe				Gymnasium		Gymnasiale Oberstufe				
					Gesamtschule						
					Realschule		Fachoberschule				
					Schularten mit mehreren bildungsgangen		Berufsfachschule				
					Hauptschule						
						Berufsschule+Betrieb					
EL				Gymnasio / Esperino Gymnasio	Geniko Lykeio						
					Esperino Geniko Lykeio						
					Eniaio Polikadiko Lykeio						
					Techico-Epaggelmatiko-Lykeio						
					Techico-Epaggelmatiko-Lykeio						
					Esperino Tes						
E				Educacio Secundaria Obligatoria (ESO)	BUP		COU				
					Formacio prof. I		Formacio prof. II				
							Bachilarato				
						FP de grado medio					
F	Collège				Einsegnement général			Lycée général ou technologique			
					Einsegnement technologique			Lycée prof. BEP			
								Lycée prof. CAP			
IRL				Secondary/Vocational/ Comprehensive Schools /Community Schools and Colleges	Transition Year		Secondary/Vocat./Comp Schools /Community Schools and Colleges				
							Secondary/Vocat./Comp Schools /Community Schools and Colleges				
											Post-leaving Certificate Courses
I				Scuola Media	Liceo Classico						
					Liceo Scientifico						
					Liceo Artistico						
					Istituto Magistrale						
					Scuola magistrale						
					Istituto d'Arte						
					Istituto Tecnico						
					Istituto Professionale						

SFIDE DEL CAMBIAMENTO

		Età										
		10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	
L				Lycée Général			Lycée Général					
				Lycée Technique			Régime Technique					
							Régime de Formation de Technicien					
							Régime Professionnel					
NL				VWO			VWO					
				HAVO			HAVO			Specialistenopleiding		
				MAVO				Middenkaderopleiding				
				VBO	VBO		Vakopleiding					
							Basisberoepsopleiding					
						Assistentopleiding						
A		Allgemeinbindende			Hohere Schule							
		Hauptschule			Berufsbildende Mittlere Schule							
					Berufsbildende Höhere Schule/Lehrerbildende Höhere Schule							
					Politechnische Schule	Berufsschule und Lehre						
P			Ensino Basico				CSPOPE					
							CT					
							Escolas Profissionais					
FIN			Peruskoulu/Grundskola				Lukio/Gymnasium					
							Ammatilliset Oppilaitokset/ Yrkesläroanstalter					
S			Grundskola				Gymnasieskola Ovriga Program					
							Gymnasieskola Program Med Yrkesämnen					
UK			Secondary School Key Stage 3			Secondary School Key stage 4						
						Further Education Institutions						
			Secondary School Key Stage 3			Secondary School Key stage 4						
			Grammar School			Grammar School						
						Further Education Institutions						
						Secondary School		Secondary School				
					Further Education Institutions							

■ Istruzione post secondaria superiore professionale

■ Istruzione post secondaria di grado non superiore

■ Istruzione secondaria inferiore professionale

■ Istruzione secondaria superiore professionale

□ Anno complementare

...per seguire il cambiamento giorno per giorno

Ministero dell'Istruzione - Microsoft Internet Explorer

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

Indietro → → × ↻ 🏠 🔍 Cerca ⚙️ Preferiti 🕒 Cronologia 🖨️ 📄 📄

Inirizzo <http://www.istruzione.it/mpi/progettoscuola/index.shtml> Vai Collegamenti

Istruzione.it La Scuola italiana

ORGANIZZAZIONE **SCRIVICI** **PUBBLICAZIONI** **FORUM** **ACCESSI**

Ricerca avanzata

archivio news

comunicati stampa

rassegna stampa

urp

servizi on line

- Contratti
- Graduatorie permanenti

area riservata

- Scuole non statali

anagrafe scuole

- Scuole statali
- Scuole non statali
- Scuole regione autonoma Valle d'Aosta

progetti

eventi

aree tematiche

- Attività Parlamentare
- Autonomia

Una scuola per crescere

Interventi

- [Discorso](#) del Sen. Asciutti, Presidente della VII[^] Commissione del Senato, relatore del Disegno di Legge

Documenti

- [Disegno di Legge n.1306](#)
- [Grafico](#)
- [Piccola guida per conoscere il disegno di legge](#)

Dicono i giornali

- [Oggi](#)
- [Giorni precedenti](#)

Attività parlamentare

Oggi, 9 aprile, inizia l'esame del Disegno di Legge n.1306 nella Commissione VII[^] del Senato. Seguiremo quotidianamente su queste pagine l'iter parlamentare del DDL

- [Calendario dei lavori](#) della Commissione
- [Resoconto](#) della seduta del **15 maggio**

giovedì 23 maggio

Una scuola per crescere

Interventi

- [Discorso](#) del Presidente della VII[^] Commissione

Documenti

- [DDL n.1306](#)
- [Grafico](#)
- [Piccola guida per conoscere il disegno di legge](#)

Dicono i giornali

- [Oggi](#)
- [Giorni precedenti](#)

Attività parlamentare

- [Calendario dei lavori](#)
- [Resoconto](#) della seduta del 15

www.istruzione.it/mpi/progettoscuola/index.shtml



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Servizio per la Comunicazione

[Istruzione.it]



Pubblicazione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per l'informazione e l'editoria
Direttore: *Mauro Masi*
Via Po, 14 - 00198 Roma - Tel. 0685981

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.